



TRIBUNALE DI GORIZIA

N. 141/2023 R.G.



VERBALE DI CAUSA



Oggi **11 marzo 2025**, alle **ore 11:30**, innanzi alla dott.ssa Martina Ponzin, sono comparsi:

per --- OMISSIS ---

per --- OMISSIS ---

Avv. Fabio Ficarra, professionista delegato alla vendita

I creditori chiedono che sia disposto nuovo esperimento di vendita.

Il creditore procedente chiede che il pagamento delle spese di pubblicità necessarie per il nuovo esperimento di vendita siano pagate tramite il denaro presente sul conto corrente della procedura.

Il giudice ritiene non accoglibile quest'ultima istanza in quanto ai sensi dell'art. 95 c.p.c. le spese devono essere anticipate dal creditore procedente o, se diverso, dal creditore ipotecario di grado anteriore.

Il Giudice

Visti gli artt. 587 e 576 c.p.c.,

dispone che si proceda a nuovo esperimento di vendita,

indica come prezzo base quello dell'ultimo esperimento di vendita, con rinvio per il resto alle prescrizioni di cui all'ordinanza di vendita del 24.5.2023, come modificata in data 26.6.2023, con riserva di emissione del provvedimento di condanna ex art. 587 co. 2 e art. 177 disp. att. cpc.

Il Giudice

dott.ssa Martina Ponzin

